

ATTO MODIFICATIVO DELL'ASSOCIAZIONE

(esente da imposta di registro e di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017 - Risoluzione Ade n. 158E/2017)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di marzo (15.03.24), a Foggia in Viale G. Gentile, 95, alle ore 19.30, si è riunita l'assemblea dei soci della **Federazione europea Pier Giorgio Frassati aps**, in seconda convocazione - essendo la prima, convocata per il 14.03.24 andata deserta - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. adeguamento statuto associativo, ai sensi del D.lgs 117/17.

Risultano presenti n. 35 soci su 103, direttamente o per delega.

Il Presidente premette che l'Assemblea è stata convocata in sede straordinaria ma secondo le modalità, forme e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, così come previsto e consentito dall'art. 101 del D.lgs. 117/17.

La Federazione attualmente è iscritta al Runts al n. 57727.

L'assemblea, come primo atto, nomina quale presidente della medesima il sig. Rubino Michelangelo che chiama a redigere il seguente verbale quale segretario la sig.ra De Giorgio Maria Giuseppina, la quale accetta.

In merito al punto all'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi in base ai quali risulta necessario procedere all'adozione di un nuovo Statuto che risponda ai requisiti richiesti dal D.lgs. 117/17, a seguito sollecitazione del Runts (cfr. all. 0003464.27-02-2024).

Il Presidente, quindi, dà lettura della bozza di Statuto elaborata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea, dopo aver visionato la bozza del nuovo Statuto e, a seguito di ampia e circostanziata discussione, delibera, all'unanimità dei voti, di approvare il nuovo

statuto che si riporta in allegato.


Lo Statuto, che si compone di 43 articoli, è parte integrante del presente Atto.

Alle ore 21.00, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.


Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Foggia, 15.03.24

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 15-03-24 al N. 262 Serie 9

Atto ESENTE

Mod. 123 del 1/1/2014

B. N. 1/1/2014

Per il Dirigente Provinciale

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michele BERNARDI

*per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA



STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia, quale Ente del terzo settore, una associazione denominata

FEDERAZIONE EUROPEA PIER GIORGIO FRASSATI

associazione di promozione sociale

ai sensi degli artt. 35 e 41 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "rete associativa ets".

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione - nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa - si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3

La Federazione europea Pier Giorgio Frassati aps (d'ora in poi "Federazione") è un ente del terzo settore, di diritto italiano.

La Federazione è costituita quale rete associativa ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs

117/17.

La Federazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "rete associativa" o l'acronimo "ra" o "r.a.".

La Federazione svolge - anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati - attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Art. 4

La Federazione, in coerenza con le proprie finalità associative:

- a) svolge azioni di coordinamento degli interventi degli Associati nei confronti delle Istituzioni pubbliche;
- b) vigila affinché le attività degli Associati siano conformi alle disposizioni del presente Statuto anche agli effetti della corrispondenza ai fini generali nello stesso precisati;
- c) promuove la costituzione di nuove associazioni e l'adesione di altri Associati;
- d) indice ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
- e) fornisce agli Associati servizi di segreteria e di assistenza nei vari settori di attività, anche attraverso l'opera di esperti esterni;
- f) promuove e aderisce a iniziative di volontariato e promozione sociale internazionale intrattenendo a tal fine gli opportuni rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a eventuali organismi;



- g) partecipa a enti e organismi costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i propri principi istituzionali;
- h) promuove, aderisce, organizza iniziative, attività e progetti di volontariato o di promozione sociale, in via principale ma non esclusiva, volti alla valorizzazione della persona in tutte le condizioni e gli aspetti della vita, con riferimento altresì alle politiche di conciliazione vita-lavoro e di parità di genere, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione tra enti del terzo settore, istituzioni, persone ed enti pubblici e privati;
- i) stipula, ove richiesto, accordi, convenzioni e/o contratti di qualunque natura in nome e/o per conto degli Associati, o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare in forma tra loro congiunta ovvero per l'accesso a servizi specifici amministrativi, organizzativi, assicurativi e finanziari;
- j) svolge ogni altra attività ritenuta utile e/o necessaria, purché compatibile con i propri principi istituzionali anche avvalendosi di strutture o Enti comunque definiti nel rispetto delle vigenti normative;
- k) cura le attività di monitoraggio dell'attività degli enti a esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- l) promuove e sviluppa attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- m) promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale anche dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altre reti associative di cui condivide finalità e metodi nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7

E' possibile l'adesione alla Federazione di tutti gli enti del terzo settore ex D.lgs. 117/17.

E' ammessa l'adesione di persone fisiche nella misura massima prevista dalla normativa vigente.

L'adesione alla Federazione e la partecipazione alla sua vita associativa sono a tempo indeterminato, salvo in ogni caso l'eventuale recesso o esclusione.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto



all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11

La qualità di socio si perde:

a) per estinzione;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e oltre ulteriori 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12

Sono volontari coloro che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi



dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art. 13

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 15

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla



sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone indicate dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefoniche, con solo 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;



- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice
Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti,
degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni
e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite
massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute
di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua
custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 28

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.
117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso,

l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della

rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 29

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più

opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di recesso o esclusione di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:


- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la



consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dalla normativa

vigente.

Organi e strutture territoriali

Art. 38

Organizzazioni territoriali

Sono articolazioni territoriali della Federazione:

- a) i Coordinamenti regionali;
- b) i Coordinamenti nazionali.

Art. 39

Coordinamento regionale

Il Coordinamento regionale, associazione regolarmente costituita, è formato dai soci presenti nella regione di competenza.

Il Coordinamento regionale viene autorizzato dal Consiglio direttivo generale.

Il Coordinamento regionale è diretto da un Consiglio direttivo composto da 3 a 9 membri, eletto dall'assemblea dei soci di competenza territoriale.

Un membro del Consiglio direttivo regionale è nominato dal Consiglio direttivo federale.

Il Coordinamento regionale:

- convoca l'Assemblea regionale almeno una volta nell'arco di un triennio e quando richiesto da almeno 1/3 dei soci. L'Assemblea elabora le linee di politica culturale e operativa da svilupparsi nell'ambito regionale;
- rappresenta a livello regionale le esigenze dei soci;
- coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito nazionale e con la Federazione;
- svolge a livello regionale le attività promozionali e di collegamento.

Art. 40

Coordinamento nazionale

Il Coordinamento nazionale, associazione regolarmente costituita, è formato dai referenti appartenenti allo stato di competenza.

La costituzione del Coordinamento nazionale è promossa da almeno tre soci nazionali.

Il Coordinamento nazionale è diretto da un Consiglio direttivo composto da 3 a 9 membri, eletto dall'assemblea dei soci di competenza nazionale.

Un membro del Consiglio direttivo nazionale è nominato dal Consiglio direttivo confederale.

Il Coordinamento nazionale:

- convoca l'Assemblea nazionale almeno una volta nell'arco di un triennio e quando richiesto da almeno 1/3 dei soci. L'Assemblea elabora le linee di politica culturale e operativa da svilupparsi nell'ambito nazionale;
- coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito nazionale e con la Federazione;
- svolge a livello nazionale le attività promozionali e di collegamento tra i soci.

Art. 41

Autonomia dell'Ente, dei coordinamenti territoriali e degli associati

La Federazione, i coordinamenti territoriali, nonché quelli costituiti in altri paesi comunitari e non, e gli associati svolgono la loro attività in totale e piena autonomia giuridica, funzionale, patrimoniale e amministrativa, con l'assunzione esclusiva della responsabilità per le obbligazioni rispettivamente contratte.

Norme finali

Art. 42

Denominazione e marchio



Il marchio e la denominazione "Federazione Europea Pier Giorgio Frassati" sono
suo patrimonio e come tali ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Il recesso o l'esclusione dal rapporto associativo di un socio, determina
l'automatico e immediato divieto del loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 43

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al

D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni.



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato al atto privato registrato

il 18 MAR 2024 862 Serie 3ª

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michèle GERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA